Legge 14 agosto 1967, n. 800(1)

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

(in Gazz. Uff. 16 settembre 1967, n. 233)

Sommario

TITOLO I.- Disposizioni generali

- Art. 1 Presupposti e finalità della legge.
- Art. 2 Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali.
- Art. 3 Commissione centrale per la musica.
- Art. 4 Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive.

TITOLO II. - Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

- Art. 5 Natura giuridica e finalità degli enti.
- Art. 6 Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.
- Art. 7 Teatro alla Scala.
- Art. 8 Centri di formazione professionale.
- Art. 9 Organi degli enti.
- Art. 10 Presidente.
- Art. 11 Sovrintendente.
- Art. 12 Direttore artistico.
- Art. 13 Consiglio di amministrazione e sua composizione.
- Art. 14 Compiti del Consiglio di amministrazione.
- Art. 15 Collegio dei revisori.
- Art. 16 Entrate degli enti.
- Art. 17 Bilanci degli enti.
- Art. 18 Programmi di attività.
- Art. 19 Rappresentazioni a prezzi ridotti.
- Art. 20 Coordinamento dell'attività degli enti.
- Art. 21 Coordinamento in sede regionale.
- Art. 22 Ripartizione del contributo dello Stato.
- Art. 23 Teatri e locali.
- Art. 24 Incentivi a favore della nuova produzione nazionale.
- Art. 25 Statuto e regolamento organico degli enti.

TITOLO III. - Attività musicali in Italia e all'estero

- Art. 26 Disposizioni generali.
- Art. 27 Organizzazione delle manifestazioni liriche.
- Art. 28 Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.
- Art. 29 Programmi delle manifestazioni.
- Art. 30 Recite a prezzi ridotti.
- Art. 31 Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche.
- Art. 32 Attività concertistiche e loro sovvenzionamento.
- Art. 33 Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero.

- Art. 34 Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero.
- Art. 35 Gestione delle manifestazioni sovvenzionate.
- Art. 36 Festivals nazionali ed internazionali.
- Art. 37 Concorsi, attività sperimentali e rassegne.
- Art. 38 Produzione nazionale nuova e nuovissima.
- Art. 39 Liquidazione sovvenzioni.
- Art. 40 Fondo speciale.
- Art. 41 Sezione autonoma per il credito teatrale.
- Art. 42 Elenco delle imprese liriche.
- Art. 43
- Art. 44 Documentazione per l'iscrizione nell'elenco.
- Art. 45 Cancellazione dall'elenco.
- Art. 46 Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi.

TITOLO IV. - Collocamento del personale artistico

- Art. 47 Servizio scritture.
- Art. 48 Impiego del personale artistico.
- Art. 49 Sanzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE.

- Art. 50 Norme di attuazione.
- Art. 51 Cessazione e costituzione degli organi degli enti.
- Art. 52 Copertura.
- Art. 53 Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.
 - Art. 54 Abrogazioni.

TITOLO I. - Disposizioni generali

Art. 1 - Presupposti e finalità della legge.

Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art. 2 - Fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a.un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;(2)

b.un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attività musicali. Tale fondo è costituito:

- dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari prevista dall'art. 4 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella L. 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella L. 18 gennaio 1939, n. 423;
- dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034;
- dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.(3)

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo può essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessità di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonché alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo articolo 28. Tale percentuale sarà adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istruzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62, l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

(2)Si veda l'art. 3, L. 10 maggio 1970, n. 291, gli artt. 2 e 4, L. 27 novembre 1973, n. 811, l'art. 1, L. 6 marzo 1980, n. 54, l'art. 1, L. 17 febbraio 1982, n. 43, l'art. 1, L. 10 maggio 1983, n. 182 e l'art. 1, L. 13 luglio 1984, n. 312.

(3)Si veda, ora, l'art. 1, L. 9 giugno 1973, n. 308.

Art. 3 - Commissione centrale per la musica.

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;
- g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;
- h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;

- 1) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;
- o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- p) due rappresentanti dei musicisti;
- q) un direttore di orchestra;
- r) un rappresentante degli artisti lirici;
- s) un coreografo;
- t) due critici musicali;
- u) tre esponenti della cultura musicale;
- v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera i) è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti.(4)

(4)Si veda la L. 30 novembre 1973, n. 818, e l'art. 1, comma 59, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. Il comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 17 febbraio 1982, n. 43.

Art. 4 - Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive.

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministri competenti.

L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II. - Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate(5)

Art. 5 - Natura giuridica e finalità degli enti.

[Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Essi non perseguono scopi di lucro ed hanno come fine la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e la educazione musicale della collettività. Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate provvedono direttamente alla gestione dei teatri ad essi affidati, realizzando, anche nell'ambito regionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono ammesse al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato].(5)

(5)Il titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 6 - Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di «Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina», fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.(6)

(6)Si veda la L. 27 novembre 1973, n. 811.

Art. 7 - Teatro alla Scala.

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8 - Centri di formazione professionale.

[Con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza. Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico. Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali pos-

sono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi. Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professionale degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro].(7)

(7)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 9 - Organi degli enti.

[Organi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono:

- a.il presidente;
- b.il sovrintendente;
- c.il Consiglio di amministrazione;
- d.il Collegio dei revisori].(8)
- (8)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 10 - Presidente.

[Presidente dell'ente autonomo lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede. La gestione autonoma dei concerti della Accademia nazionale di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente. L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina è presieduta dal presidente del Conservatorio di musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente o dell'istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso].(9)

(9)Il titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 11 - Sovrintendente.

[Il sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato. Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente, od istituzione. Il sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo

sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Al sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro].(10)

(10)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 12 - Direttore artistico.

[Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale o musicologo. Il Consiglio di amministrazione ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.(11) Il direttore artistico coadiuva il sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico. Le disposizioni di cui al presente e al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa].(12)

(11)Comma così modificato dell'art. 27, D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

(12)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione e sua composizione.

[Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

- a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
- b) da un rappresentante della Provincia;
- c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle province della Regione stessa;
- d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista:
- f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;
- g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
- h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- i) da due rappresentanti dei musicisti;
- 1) dal direttore artistico.

Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) è elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. La composizione di cui sopra può essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione. I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi. Al commissario straordinario è dovuta una indennità mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro]. (13)

(13)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 14 - Compiti del Consiglio di amministrazione.

[Il Consiglio di amministrazione, per conseguire le finalità dell'ente o istituzione, in particolare delibera:

a.le direttive generali;

b.i programmi di attività;

c.i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

d.gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

e.lo statuto;

f.il regolamento giuridico ed economico del personale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda, con la presenza della metà di essi. Le deliberazioni sulle materie di cui alle lettere b), c) ed e) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono i membri del Collegio dei revisori].(14)

(14)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 15 - Collegio dei revisori.

[L'amministrazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è sottoposta al controllo di un Collegio dei revisori il quale effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed esegue verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed è costituito da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal prefetto tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, ed uno dal Consiglio comunale fra persone estranee all'Amministrazione comunale, e non da essa dipendenti. Il Collegio elegge nel suo seno il presidente. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo a carico dell'ente la cui misura è fissata dal Ministro per il turismo e per lo

spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo revisore rimane in carica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore].(15)

(15)Il titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 16 - Entrate degli enti.

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

a.contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b.contributi di enti, associazioni e privati;

c.proventi patrimoniali e di gestione;

d.entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 17 - Bilanci degli enti.

[L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario degli enti e delle istituzioni coincidono con l'inizio ed il termine dell'anno finanziario dello Stato. I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono. In caso di mancata approvazione, l'ente o l'istituzione provvede, sulla base della motivazione del diniego, alla redazione di un nuovo preventivo e di un nuovo programma, non oltre il 31 agosto. Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'approvazione. Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il Consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, per la approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio].(16)

(16)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 18 - Programmi di attività.

[I programmi di attività annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.

I programmi di attività annuale debbono altresì indicare, di massima:

a.per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico; b.per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c.per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo. Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota può essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. È fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964. Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attività annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso].(17)

(17)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 19 - Rappresentazioni a prezzi ridotti.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 20 - Coordinamento dell'attività degli enti.

[Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6. Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione].(18)

(18)Il titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 21 - Coordinamento in sede regionale.

[Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole Regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di Regione].(19)

(19)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 22 - Ripartizione del contributo dello Stato.

[La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera a), è effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966. La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

- a.la qualità e la quantità della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente:
- b.la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro;
- c.il programma di attività dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attività da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;
- d.l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale;
- e.l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi.

Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attività degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri. I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge].(20)(21)

- (20)Comma abrogato dall'art. 2, L. 6 marzo 1980, n. 54. Successivamente, l'art. 1, D.L. 11 settembre 1987, n. 374, ha abrogato l'intero art. 22 della presente legge.
- (21)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 23 - Teatri e locali.

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Art. 24 - Incentivi a favore della nuova produzione nazionale.

[Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera a) dell'art. 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni di lire per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione. La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo].(22)

(22)II titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

Art. 25 - Statuto e regolamento organico degli enti.

[Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate].(23)

(23)Il titolo II, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19 e 23 è stato abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134.

TITOLO III. - Attività musicali in Italia e all'estero

Art. 26 - Disposizioni generali.

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Art. 27 - Organizzazione delle manifestazioni liriche.

Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, può essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28 - Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali.

Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica- orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.

Art. 29 - Programmi delle manifestazioni.

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere:

a.l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana;

b.l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali è consentito un numero minore.

Per le stagioni organizzate dai «teatri di tradizione» di cui all'art. 28, il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale.

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30 - Recite a prezzi ridotti.

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 31 - Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche.

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.

Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

a.per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale; b.per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio; c.per la preparazione del materiale musiche di esecuzione di opere italiane inedite. Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.

Art. 32 - Attività concertistiche e loro sovvenzionamento.

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro

L'importo delle sovvenzioni e determinato tenendo presenti:

- a.l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;
- b.il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;
- c.il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;
- d.il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 33 - Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero.

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:

a.manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai «teatri di tradizione» previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata;

b.manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertistico-orchestrali previste dall'articolo 28, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c.manifestazioni di concertisti solfisti di riconosciuto valore artistico.

Art. 34 - Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero.

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

a.il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

- b.la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione;
- c.l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;
- d.l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Art. 35 - Gestione delle manifestazioni sovvenzionate.

È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Art. 36 - Festivals nazionali ed internazionali.

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b) possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia, con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.(24)

(24)Si veda, anche, l'art. 35, L. 26 luglio 1973, n. 438.

Art. 37 - Concorsi, attività sperimentali e rassegne.

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino con-

corsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

Art. 38 - Produzione nazionale nuova e nuovissima.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Art. 39 - Liquidazione sovvenzioni.

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10, D.Lgs. 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.(25)

È in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.

(25)Si veda, anche, l'art. 2, L. 6 marzo 1980, n. 54.

Art. 40 - Fondo speciale.

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a.favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b.concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c.facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile.

Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:

a.alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento; b.alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Art. 41 - Sezione autonoma per il credito teatrale.

L'istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta. La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriate al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate. Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti.(26) L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio].(27)

(26) La L. 28 ottobre 1968, n. 1178 (Gazz. Uff. 23 novembre 1968, n. 298) ha così disposto: «Art. 1. Il fondo della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'art. 41 della L. 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 800.000.000, mediante conferimento di lire 350.000.000 da parte dello Stato e di lire 50.000.000 da parte della Banca nazionale del lavoro. Art. 2. Al relativo onere a carico dello Stato, derivante dalla attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio». Peraltro, l'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato la citata legge 28 ottobre 1968, n. 1178. Con D.M. 19 luglio 1969 (Gazz. Uff. 6 agosto 1969, n. 199) è stato approvato lo statuto della Sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. Si veda, anche, l'art. 2, L. 29 luglio 1980, n. 390.

(27)Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 42 - Elenco delle imprese liriche.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.

Art. 43

I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.(28)

(28)Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 44 - Documentazione per l'iscrizione nell'elenco.

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a.certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante o titolare;

b.certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c.certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d.certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e.certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f.attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare:

g.relazione documentata sull'attività svolta nel settore.

Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica.

Le società cooperative debbono altresì esibire:

a.certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b.certificato da cui risulti che è stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c.copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Art. 45 - Cancellazione dall'elenco.

La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorché venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.

Art. 46 - Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi.

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV. - Collocamento del personale artistico

Art. 47 - Servizio scritture.

[Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'art. 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a.costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b.procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c.rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa. Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistichel.(29)(30)

(29)Si veda il D.P.R. 15 marzo 1971, n. 686.

(30)Le disposizioni degli artt. 47, 48 e 49 sono state abrogate dall'art. 9, L. 8 gennaio 1979, n. 8.

Art. 48 - Impiego del personale artistico.

[Il personale di cui il primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità. L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma. La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni

10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - i nominativi degli artisti scritturati. È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita].(31)(32)

(31)Si veda il D.P.R. 15 marzo 1971, n. 686.

(32)Le disposizioni degli artt. 47, 48 e 49 sono state abrogate dall'art. 9, L. 8 gennaio 1979, n. 8.

Art. 49 - Sanzioni.

[A chiunque esercita la mediazione, e procede ad assunzioni e scritture in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 48. La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata alla osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati, sempreché il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma].(33)(34)

(33)Si veda il D.P.R. 15 marzo 1971, n. 686.

(34)Le disposizioni degli artt. 47, 48 e 49 sono state abrogate dall'art. 9, L. 8 gennaio 1979, n. 8.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 50 - Norme di attuazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 51 - Cessazione e costituzione degli organi degli enti.

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvederà alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Art. 52 - Copertura.

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti già previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53 - Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54 - Abrogazioni.

Sono abrogate le norme del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalità di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

È abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

DATA A ROMA, ADDI' 14 AGOSTO 1967 SARAGAT MORO - CORONA - TAVIANI - PIERACCINI -PRETI - COLOMBO - BOSCO VISTO, IL GUARDASIGILLI: REALE

Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134

"Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni di tali enti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione

- 1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2.

Statuto e stima del patrimonio

- 1. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.
- 2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.
- 4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a cio' gia' provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
- 5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 3.

Organi

- 1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati:
 - a) un componente, designato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo;

- b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
- c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 4.

Partecipazione dei privati

- 1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999.
- 2. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima e' inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano.
- 3. Lo statuto e' eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato atto con deliberazione del consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione ed il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione.
- 4. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione."

Art. 5.

Disposizioni in tema di personale

- 1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, e' approvato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
- 4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.

Art. 6.

Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

- 1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale";
- b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";
- c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.";
- d) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);";
- e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;
- f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,";
- g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.";
- h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".

Art. 7.

Conservazione di diritti

- 1. Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.
- 2. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni,".
- 3. Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorita' di Governo, per esigenze di rappresentanza.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
- 2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione.
- 3. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.
- 4. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
- 5. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non puo' superare complessivamente il cinque per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale e' condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
- 6. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il provvedimento di individuazione puo' essere revocato,

con riferimento a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne hanno consentito l'emanazione.

7. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti gia' trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 9.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogati:
- a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;
- b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
- c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
- d) l'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
- e) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312;
- f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.